

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 giugno 2007, n. 0183/Pres.

Regolamento per l'utilizzo da parte di FIN.RE.CO dei mezzi finanziari assegnati per la realizzazione di interventi a favore del settore della cooperazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28/1999

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Tipologie di incentivi e beneficiari
- Art. 3 Regime di aiuto
- Art. 4 Modalità e criteri generali per la concessione degli incentivi

CAPO II
INCENTIVI ALLE COOPERATIVE

- Art. 5 Garanzie
- Art. 6 Finanziamenti agevolati
- Art. 7 Apporti di capitale in veste di socio sovventore
- Art. 8 Contributi per servizi di assistenza e consulenza tecnica, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale

CAPO III
ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEI MEZZI FINANZIARI

- Art. 9 Domanda di assegnazione dei mezzi finanziari da parte di FINRECO
- Art. 10 Convenzione
- Art. 11 Ispezioni e controlli

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 12 Disposizioni transitorie e finali
- Art. 13 Abrogazioni
- Art. 14 Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce le misure d'aiuto, i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato) da parte del "Consorzio regionale garanzia fidi - Società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO.)", di seguito denominato "FINRECO", a favore delle cooperative associate, mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari a tale fine assegnati dall'Amministrazione regionale.

Art. 2

(Tipologie di incentivi e beneficiari)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono realizzati da FINRECO con la concessione dei seguenti incentivi:

- a) garanzie a banche e intermediari finanziari convenzionati in relazione ad operazioni bancarie e di finanziamento, a breve, medio e lungo termine, a favore delle cooperative beneficiarie;
- b) finanziamenti agevolati;
- c) apporti di capitale sociale in qualità di socio sovventore;
- d) contributi per servizi di assistenza e consulenza tecnica, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale.

2. Possono beneficiare degli incentivi le cooperative associate a FINRECO ed iscritte all'Albo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 162 del 13 luglio 2004, e al Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), con esclusione delle cooperative iscritte alla sezione "edilizia". Per le cooperative sociali è richiesta inoltre l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).

Art. 3

(Regime di aiuto)

1. Gli aiuti previsti dagli interventi di cui all'articolo 1 sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

2. FINRECO cura gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 al fine di garantire il rispetto delle disposizioni ivi stabilite, con particolare riferimento alle soglie massime d'aiuto, tenuto conto del disposto dell'articolo 2, paragrafo 4, del predetto regolamento (CE) 1998/2006, agli aiuti esclusi ed alla conservazione dei dati rilevanti.

3. In conformità a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà.

Art. 4

(Modalità e criteri generali per la concessione degli incentivi)

1. Le cooperative presentano a FINRECO le domande di accesso agli incentivi, corredate dalle relazioni illustrative delle iniziative aziendali cui si riferiscono, prima dell'avvio delle iniziative stesse.

2. Gli incentivi sono concessi da FINRECO con procedura valutativa a sportello.

3. Ai fini della valutazione dell'ammissibilità agli incentivi delle domande di cui al comma 1, l'attività istruttoria di FINRECO è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 2, la coerenza delle iniziative aziendali con le finalità degli incentivi, nonché le prospettive finanziarie delle cooperative richiedenti.

4. La concessione degli incentivi è subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente alla domanda e resa dal legale rappresentante della cooperativa richiedente, attestante il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

5. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione di cui al comma 4 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Nel caso in cui l'incentivo sia stato già erogato, la cooperativa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

6. Ai procedimenti di concessione degli incentivi di cui agli articoli 6, comma 1, lettera a), e 8, si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. In conformità all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), le cooperative beneficiarie possono avvalersi degli incentivi di cui al presente regolamento solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti

che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

CAPO II INCENTIVI ALLE COOPERATIVE

Art. 5 (*Garanzie*)

1. FINRECO concede garanzie a banche e intermediari finanziari convenzionati in relazione ad operazioni bancarie e di finanziamento, a breve, medio e lungo termine, a favore delle cooperative beneficiarie.

2. L'importo della garanzia concessa non può essere superiore al 50 per cento dell'ammontare di ogni singola operazione.

3. Le cooperative beneficiarie versano una commissione non inferiore allo 0,60 per cento dell'importo della garanzia concessa, calcolata su base annua.

4. La concessione delle garanzie non comporta l'attribuzione di aiuti ai soggetti convenzionati di cui al comma 1.

Art. 6 (*Finanziamenti agevolati*)

1. FINRECO concede i seguenti finanziamenti agevolati:

- a) finanziamenti a medio e lungo termine finalizzati alla realizzazione di investimenti in beni materiali ed immateriali;
- b) finanziamenti a medio e lungo termine finalizzati al consolidamento di debiti a breve termine;
- c) finanziamenti destinati all'anticipazione di aumenti di capitale sociale deliberati dall'assemblea dei soci;
- d) prestiti partecipativi, a condizione che FINRECO sia socio della società cooperativa beneficiaria.

2. La durata dei finanziamenti non può essere inferiore a diciotto mesi né superiore a quindici anni, compreso l'eventuale periodo di preammortamento non superiore a dodici mesi.

3. I finanziamenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono concessi a tasso fisso ovvero a tasso variabile.

4. I prestiti partecipativi di cui al comma 1, lettera d), sono concessi in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese).

5. Il tasso a carico delle cooperative beneficiarie non può essere inferiore al 50 per cento del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet dell'Unione europea, in vigore all'atto della concessione del finanziamento.

6. I beni di cui al comma 1, lettera a), devono mantenere la loro destinazione per un periodo di due anni se beni mobili e di cinque anni se beni immobili. Il vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto degli incentivi ed il suo rispetto è attestato annualmente dalle cooperative beneficiarie mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa a FINRECO entro il 28 febbraio di ogni anno.

7. Il mancato rispetto del vincolo di cui al comma 6 comporta la revoca dell'incentivo in conformità all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 7/2000. In caso di alienazione di beni immobili oggetto di incentivi ultraquinquennali, dopo la scadenza del vincolo di destinazione, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione.

8. Qualora sia dimostrata la non convenienza del mantenimento del vincolo di cui al comma 6 in rapporto alla natura e alle finalità dell'investimento, su istanza del beneficiario, FINRECO può autorizzare l'anticipato mutamento di destinazione d'uso dei beni finanziati. FINRECO può altresì autorizzare la sostituzione di beni mobili oggetto di finanziamento, divenuti obsoleti o comunque inadeguati all'uso o alla produzione, con altri beni della stessa natura da utilizzarsi per le medesime funzioni.

Art. 7

(Apporti di capitale sociale in veste di socio sovventore)

1. FINRECO effettua conferimenti di capitale sociale, espressi in azioni nominative trasferibili, in qualità di socio sovventore in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).

2. Il conferimento di capitale sociale da parte di FINRECO è condizionato alla presentazione da parte della cooperativa richiedente di un programma pluriennale, della durata massima di sette anni, concernente la realizzazione di investimenti finalizzati alla riorganizzazione, ristrutturazione, consolidamento e sviluppo aziendale, aventi ad oggetto in particolare l'acquisizione di beni immobili ed attrezzature ovvero di aziende non operanti nei settori esclusi dal presente regolamento.

3. Il programma pluriennale di cui al comma 2 è attuato dalla cooperativa beneficiaria mediante ricapitalizzazione con apporto diretto dei soci, il cui ammontare non deve essere inferiore a quello del conferimento di FINRECO.

4. I conferimenti di cui al comma 1 sono subordinati alla verifica di una ragionevole prospettiva di redditività della cooperativa richiedente e di remunerazione dell'apporto di capitale sociale, nonché della loro capacità di migliorare strutturalmente gli equilibri patrimoniali, economici e finanziari della cooperativa medesima.

5. In presenza di utili di bilancio, il tasso di remunerazione della partecipazione di FINRECO al capitale sociale della cooperativa beneficiaria è maggiorato del 2 per cento rispetto ai dividendi deliberati dall'assemblea per gli altri soci. Nel caso in cui l'assemblea deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, FINRECO ha comunque diritto, nei limiti degli utili conseguiti, ad un dividendo pari al 2 per cento del capitale sottoscritto e versato.

6. La partecipazione di FINRECO al capitale sociale della cooperativa beneficiaria non può superare il termine di sette anni.

7. All'atto del conferimento, sono regolate con disciplinare tra FINRECO, la cooperativa beneficiaria, i soci o terzi, le modalità della dismissione del capitale conferito, da effettuare a condizioni di mercato. A tale fine, FINRECO adotta un meccanismo di valutazione e di selezione delle domande di accesso agli incentivi di cui al presente articolo volto a garantire la dismissione della partecipazione quanto meno al prezzo di acquisizione.

Art. 8

(Contributi per servizi di assistenza e consulenza tecnica, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale)

1. FINRECO concede contributi per le seguenti finalità:
- a) acquisizione di servizi di assistenza e consulenza tecnica concernenti lo sviluppo della qualità d'impresa e della competitività sul mercato;
 - b) svolgimento di programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale per gli amministratori, i soci e i dipendenti delle cooperative beneficiarie.

2. L'ammontare del contributo non può superare il 50 per cento della spesa ammissibile.

3. I servizi ed i programmi di cui al comma 1 possono essere promossi direttamente da FINRECO.

CAPO III ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEI MEZZI FINANZIARI

Art. 9

(Domanda di assegnazione dei mezzi finanziari da parte di FINRECO)

1. FINRECO presenta annualmente domanda di assegnazione dei mezzi finanziari di cui all'articolo 4 della legge regionale 28/1999 entro il termine del 1° marzo.

Art. 10

(Convenzione)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28/1999, con convenzione tra l'Amministrazione regionale e FINRECO sono disciplinate le procedure concernenti l'assegnazione dei mezzi finanziari, le modalità di fornitura di costanti flussi informativi in ordine alla gestione dei mezzi assegnati ed all'attività di FINRECO, nonché all'efficacia degli interventi.

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 43, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), con la convenzione di cui al comma 1 è determinato l'importo del rimborso spese forfetario, in misura non superiore all'1,5 per cento dei mezzi finanziari utilizzati annualmente, da riconoscere a FINRECO per l'attività di monitoraggio degli interventi.

Art. 11 *(Ispezioni e controlli)*

1. L'ufficio regionale competente in materia di sostegno e promozione della cooperazione effettua presso FINRECO, presso le banche e gli intermediari finanziari convenzionati o direttamente presso le cooperative beneficiarie, ispezioni e controlli concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Le ispezioni ed i controlli di cui al comma 1 riguardano annualmente un numero di interventi non inferiore al 10 per cento di quelli realizzati da FINRECO nell'anno precedente.

3. FINRECO verifica annualmente il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti dal presente regolamento alle cooperative beneficiarie, anche mediante controlli a campione su un numero di interventi non inferiore al 20 per cento di quelli realizzati nell'anno precedente.

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le risorse finanziarie derivanti dai rientri degli interventi effettuati sulla base della precedente disciplina regolamentare, nonché i mezzi finanziari assegnati dall'Amministrazione regionale e non ancora utilizzati da FINRECO alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da destinare alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2.

2. Nel caso in cui il relativo procedimento di assegnazione non sia stato definito alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le richieste di mezzi finanziari presentate entro il 1° marzo 2007 ai sensi della precedente disciplina regolamentare

possono essere confermate da FINRECO, alla luce delle disposizioni di cui al presente regolamento, entro il termine del 30 settembre 2007.

3. Fino all'entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 10, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni convenzionali stabilite sulla base della precedente disciplina regolamentare.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, nonché del titolo III, capi I e II, della legge regionale 7/2000.

5. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 13 (*Abrogazioni*)

1. Sono abrogati i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 18 agosto 2000, n. 0301/Pres. ed al decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2001, n. 0288/Pres.

Art. 14 (*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2007.